



diritto & religioni

Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

17



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133 - Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento Sezione Unica, 29 luglio 2013, n. 282

Cappellano Militare – Richiesta risarcimento danni per mobbing – Condotte persecutoria – Insussistenza

Non sono ravvisabili gli elementi identificativi del mobbing in un parere informativo illegittimo, né rivelano concludente valenza dimostrativa di un asserito intento persecutorio condotte del Comando militare dettate da evidenti esigenze diplomatiche legate alla situazione locale.

Omissis (...)

FATTO

Don D. A., sacerdote cattolico, Cappellano militare addetto in servizio permanente effettivo (s.p.e.) presso il Comando Militare Esercito di Trento, con ordine di missione dell'Ordinario Militare datato 28 settembre 2011 veniva destinato ad assistere spiritualmente i contingenti italiani in Kosovo a partire dal 21.10.2011.

La sede di assegnazione fu "Villaggio Italia" in Belo Polje di Pec/Peja, sede del Multinational Battle Group West (MNBG-W) con estensione di incarico al Reggimento Carabinieri M.S.U. (Multinational Specialized Unit) di Pristina, all'Aeroporto TF-AIR (Task Force Air) di Dakovica-Gjakova, al Campo Sparta di Decan e al Comando Kfor di Pristina.

A seguito di un'asserita ostilità nei confronti della figura del religioso, lo stesso Ordinario Militare ne disponeva in data 29.12.2011 il rientro in Italia.

All'interessato veniva poi notificato in data 25.1.2012, presso il Comando Militare Esercito "Trentino Alto-Adige" dove prestava servizio, il parere informativo del Comandante MNBG-W, datato 29.12.2011, il cui contenuto si collocherebbe nel quadro di asserita ostilità verso il ricorrente in Kosovo.

Il giudizio complessivo finale è stato il seguente "Don A. ha dimostrato impegno e tenacia nell'assolvere il delicato incarico a lui affidato. Fattori legati all'ambito operativo, difficoltà nel contatto umano con personale orientato all'attività operativa, necessità di svolgere il proprio servizio presso diverse sedi ed a favore anche di varie realtà locali hanno reso il suo compito molto complesso. Vi è da rilevare peraltro che una maggiore condivisione e comprensione di problemi di militari che operano lontano dai propri affetti avrebbe garantito un miglior risultato sul piano umano ed una maggior reciproca partecipazione alla vita dell'unità".

Il ricorrente, reputando lesivo il contenuto del suddetto parere, ne ha chiesto in questa sede l'annullamento.

A sostegno dell'impugnativa sono state formulate una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.

Il ricorrente ha, altresì, chiesto la condanna dell'amministrazione d'appartenenza al risarcimento del danno per "mobbing", dal quale sarebbe derivata (come espressamente formulata) non solo una gravissima lesione all'integrità psicofisica dell'interessato (danno biologico), ma ancor più un danno professionale ed esistenziale.

A fondamento della pretesa ha dedotto che:

– nella manifestazione del 15.11.2011, in violazione delle Disposizioni generali in materia di cerimoniale e disciplina delle precedenze tra le cariche pubbliche (emanate in data 14.4.2006 dal Presidente del Consiglio dei Ministri), il ricorrente sarebbe stato retrocesso in seconda fila dietro ai ministri di culto musulmani;

– la mancata tempestiva comunicazione della visita nella base MNBG-W del Capo di Stato Maggiore della Difesa avrebbe comportato l'impossibilità per l'interessato di partecipare al pranzo previsto al tavolo dei "VIP";

– il ricorrente non sarebbe stato messo nelle condizioni di svolgere adeguatamente il proprio compito, per asserite carenze dell'automezzo di servizio utilizzato per gli spostamenti necessari all'espletamento dell'attività di assistenza ai militari dei vari reparti;

– in violazione del precetto contenuto nell' art. 730 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) nessun ufficiale italiano del MNBG-W avrebbe in alcun modo agevolato il sacerdote nell'assolvimento dei propri compiti;

– il ricorrente sarebbe stato collocato al di fuori del Quartier Generale, da cui avrebbe dovuto dipendere, senza venire nemmeno munito di lasciapassare per l'accesso agevolato alla cellula di comando;

– a carico del cappellano militare fu avviato, asseritamente a scopo intimidatorio, un procedimento disciplinare di corpo;

– il contenuto del parere informativo sarebbe ingiustamente denigratorio per il ricorrente, recando allusioni a una presunta mancanza di carità dello stesso, nonché un infondato giudizio di incapacità di inserimento nell'ambiente militare.

L'Amministrazione si è costituita instando per l'infondatezza dell'azione.

Alla pubblica udienza del 22 novembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con un unico ricorso sono state proposte due diverse azioni: quella normale di annullamento del provvedimento meglio specificato in epigrafe ed una di condanna per il c.d. "danno da mobbing".

Il Collegio ritiene opportuno procedere anzitutto con l'esame della seconda.

2. Con riguardo ai fatti descritti nell'atto introduttivo ed alla stregua di quanto sopra illustrato, il ricorrente lamenta una serie di condotte dell'Amministrazione militare presso la quale ha prestato servizio, unificate tra loro da una asserita strategia persecutoria finalizzata ad emarginarlo ed a ledere la sua dignità professionale. .

In questo preciso ambito, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2087 cod. civ. concernente la tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato, con la conseguente condanna a titolo contrattuale al risarcimento del danno dell'amministrazione datrice di lavoro.

In concreto, il deducente lamenta il mobbing lavorativo, per la configurabilità del quale devono peraltro sussistere i seguenti presupposti: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio che con intento vessatorio siano stati posti in essere contro la vittima in modo mirato, sistematico e prolungato nel tempo direttamente da parte di altri dipendenti dell'amministrazione dotati di potere direttivo; b) l'evento lesivo

della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica; d) l'intento persecutorio unificante tutti i comportamenti lesivi (cfr., Cass. 31 maggio 2011 n. 12048).

Il Collegio osserva che non sono invero ravvisabili nel caso di specie gli elementi identificativi del mobbing; per l'effetto dovendosi escludere che la lamentata condotta assunta dall'Amministrazione della Difesa nei confronti del ricorrente sia caratterizzabile nel quadro di un comportamento persecutorio e possa, conseguentemente, dar luogo al pure sollecitato risarcimento del pregiudizio lamentato da don A..

La pur evocata illegittimità dell'atto impugnato (parere informativo) non consente, infatti, di apprezzare – ex se riguardata – la presenza di quella molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti ove singolarmente considerati, perché, in concreto, trattasi di un unico provvedimento assunto nell'ambito dell'ordinario potere di gestione e controllo dell'operato del personale dipendente.

Né, per altro aspetto, rivelano – come si è detto - concludente valenza dimostrativa di un asserito intento persecutorio le sopra illustrate condotte del Comando militare italiano in Kosovo. A prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla valutazione degli eventi lamentati dal ricorrente in termini discriminatori e persecutori (ad es., la collocazione del ricorrente in posizione arretrata rispetto ad altre autorità religiose, che ben si spiega con evidenti esigenze diplomatiche legate alla situazione locale), l'assenza di atteggiamenti precostituiti in danno del ricorrente appare provata dal fatto che il procedimento disciplinare di corpo avviato in Kosovo a carico del ricorrente è stato oggetto di archiviazione da parte della stessa Amministrazione militare.

In definitiva, stante l'insussistenza dell'elemento materiale della fattispecie oggettiva, cioè della complessiva condotta mobbizzante asseritamente realizzata in danno del ricorrente sul luogo di servizio, difetta in radice uno degli elementi costitutivi dell'illecito. Di qui, l'evidente conseguenza che il risarcimento non è dovuto, irrilevante essendo ogni ulteriore indagine in ordine alla sussistenza o meno del nesso eziologico fra la condotta e l'evento dannoso.

3. Quanto al rapporto informativo impugnato, esso è, invece, da dichiarare illegittimo sotto gli invocati profili di cui al primo motivo di ricorso e con specifico riferimento alla conclamata violazione dell'art. 692 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 (T.U. delle Disposizioni regolamentari in materia di ordinamenti militare) per essere stato redatto rapporto informativo relativamente ad un periodo inferiore ai 60 giorni.

Al riguardo, il citato art. 692 del predetto regolamento dispone testualmente al punto 2.3 che *“per i periodi di tempo inferiori a sessanta giorni, che non riguardano corsi di istruzione o i servizi di cui al comma 1 lettera b) numero 3 si compila una dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, per documentare l'incarico assolto ed il relativo periodo di tempo”*.

Pertanto, nel caso di specie, essendo durato il servizio del ricorrente sotto il comando del Colonnello B. per soli 44 giorni, doveva essere redatto il rapporto informativo ai soli fini dell'attestazione del servizio svolto, senza l'espressione di giudizio alcuno.

La fondatezza del vizio riscontrato a carico del parere informativo del Comandante MNBG-W in Kosovo, che ha adottato il provvedimento impugnato relativamente ad un periodo inferiore ai 60 giorni, inficia in radice la legittimità di esso, comportando l'assorbimento delle altre censure.

4. In conclusione, il ricorso va solo in parte accolto.

(...)

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte.
(...)

Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5830

Crocifisso – Richiesta rimozione dal tribunale dove si svolge servizio e da tutti gli altri tribunali – Riparto giurisdizione

La domanda di accertamento dell'illegittimità del diniego di rimozione del simbolo religioso dalle aule dei tribunali diversi da quello dove il ricorrente svolge servizio è da considerarsi inammissibile per carenza di interesse, non essendo la richiesta di tutela correlata ad una situazione giuridica sostanziale afferente al rapporto di pubblico impiego che si assume lesa dall'atto amministrativo, la quale postula necessariamente l'esistenza di un interesse attuale e concreto direttamente riconducibile al ricorrente e non, come nella specie, alla generalità dei consociati. Quanto alla domanda tendente ad ottenere la rimozione del crocifisso dalle aule sede di servizio del ricorrente, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Omissis (...)

FATTO/DIRITTO

Il ricorrente, all'epoca dei fatti magistrato in servizio presso il Tribunale di C., con ricorso notificato il 28 aprile 2004, adiva il Tar Marche per sentir ordinare al Ministero della Giustizia ed al Presidente del Tribunale di C., previo accertamento della lesione dei suoi diritti nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico e dell'illegittimità del rifiuto opposto con nota del Presidente del Tribunale di C. in data 23.12.2003, di rimuovere dalle aule del Tribunale di C. il simbolo religioso del crocifisso, la cui esposizione violerebbe il principio di non confessionalità dello Stato italiano, di parità e pari dignità tra le religioni ed il suo diritto di libertà religiosa, dovendosi ritenere non più vigente la circolare del Ministro di Grazia e Giustizia 29 maggio 1926, n. 2134/1867 che ne disponeva la collocazione.

Con successivi motivi aggiunti, ha quindi richiesto che venisse ordinato al Ministero della Giustizia ed al Presidente del Tribunale di C. di rimuovere il crocifisso dalle aule del Tribunale di C. e dalle aule di tutti gli uffici giudiziari ed, in via gradata, di condannare l'Amministrazione ad esporre tutti gli altri simboli religiosi, atei ed agnostici e, in ogni caso, la menorah ebraica.

Il Tar ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la controversia, attinente alla violazione di un diritto assoluto, sarebbe devoluta alla cognizione del giudice ordinario, né potrebbe ricondursi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia di rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico, dal momento che la sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 avrebbe chiarito che, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, la giurisdizione del giudice amministrativo andrebbe riconosciuta esclusivamente nei casi di esercizio autoritativo della potestà amministrativa e non di meri comportamenti, quale sarebbe quello dell'amministrazione contestato dal ricorrente.

Il primo giudice ha anche statuito che, pure a voler considerare la posizione vantata dal ricorrente come di interesse legittimo in quanto degradata dall'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione nell'ambito del pubblico servizio o del rapporto di pubblico impiego, il ricorso dovrebbe comunque essere dichiarato inammissibile, in quanto non proposto ovvero tardivamente proposto contro il diniego di cui alla nota 23.12.2003 prot. n. 2113, con cui il Presidente del Tribunale di C. ha negato la rimozione del crocifisso dalle aule di quell'ufficio giudiziario e contro la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data 29 maggio 1926, n. 2134/1867, quale atto presupposto.

Con ricorso in appello, il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale, affidando il gravame ai seguenti motivi:

– avrebbe errato il Tar nel non considerare che la sua domanda di rimozione del crocifisso era volta alla tutela dei propri diritti di rango costituzionale (di libertà religiosa, di eguaglianza e non discriminazione per motivi connessi alla religione, di pensiero, di coscienza), necessariamente collegati all'espletamento della propria attività lavorativa e che la richiesta di estensione degli effetti della condanna a tutti gli uffici giudiziari italiani dipenderebbe dall'intervenuta caducazione della circolare 29 maggio 1926, n. 2134/1867, con effetti *erga omnes*;

– avrebbe erroneamente disapplicato il Tar le norme sulla giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego sulla base di un'erronea applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004 e, comunque, la fattispecie non concernerebbe un mero comportamento dell'amministrazione, bensì la violazione di diritti perpetrata tramite l'esercizio autoritativo di poteri amministrativi, riconducibile, peraltro, all'emanazione della circolare, potere la cui esistenza il ricorrente avrebbe inteso contestare, non sussistendo neanche un potere organizzativo che potesse comportare la violazione di diritti fondamentali.

Ha quindi chiesto l'annullamento della decisione di primo grado con rinvio al Tar Marche per il giudizio di merito.

All'udienza dell'8 ottobre 2013, in vista della quale il ricorrente ha depositato ampia memoria a sostegno delle proprie ragioni, ribadendo il proprio interesse alla decisione pur non appartenendo più alla magistratura, l'appello è stato trattenuto in decisione.

L'appello è infondato e va conseguentemente respinto, sebbene con motivazione parzialmente diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata.

Il ricorrente lamenta la lesione da parte dell'Amministrazione della Giustizia, ed in particolare del Presidente del Tribunale di C., attraverso il mantenimento dell'esposizione del crocifisso nelle aule del Tribunale e l'espresso diniego opposto alle sue reiterate istanze di rimozione, dei propri diritti fondamentali di libertà religiosa e di non discriminazione per motivi legati alla religione, realizzata nell'ambito del rapporto di lavoro, in quanto - all'epoca dei fatti - magistrato in servizio presso il Tribunale di C..

Tale violazione sarebbe stata perpetrata in illegittima esecuzione della circolare del Ministro di Grazia e Giustizia in data 29 maggio 1926, n. 2134/1867 (che prescrive che nelle aule d'udienza sia collocato il crocifisso, quale "solenne ammonimento di verità e di giustizia"), a suo dire caducata per effetto dell'entrata in vigore della Costituzione e dei principi di non confessionalità e di laicità dello Stato italiano.

Il Tar ha declinato la propria giurisdizione, quanto alla domanda volta ad ottenere la rimozione del crocifisso da tutti gli uffici giudiziari italiani, poichè esulante in radice dal rapporto di pubblico impiego e, comunque, diretta a far valere un

controllo generalizzato di legalità, svincolato dalla tutela una posizione soggettiva del ricorrente; quanto alla domanda volta ad ottenere la rimozione dalle aule del Tribunale di C., poiché, sebbene diretta a tutelare un diritto sorgente dal rapporto di pubblico impiego, la lesione andrebbe ricondotta non già all'esercizio di poteri autoritativi da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro, bensì ad un mero comportamento e, pertanto, andrebbe esclusa dall'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in base ai principi stabiliti dalla Corte costituzionale con la pronuncia 6 luglio 2004, n. 204.

Peraltro, pure a voler considerare la posizione vantata dal ricorrente come di interesse legittimo in quanto degradata dall'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione nell'ambito del pubblico servizio o del rapporto di pubblico impiego, il ricorso dovrebbe comunque essere dichiarato inammissibile, in quanto non proposto ovvero tardivamente proposto contro il diniego di cui alla nota 23.12.2003 prot. n. 2113, con cui il Presidente del Tribunale di C. ha negato la rimozione del crocifisso dalle aule di quell'ufficio giudiziario e contro la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data 29 maggio 1926, n. 2134/1867, quale atto presupposto.

Occorre considerare che con sentenza quasi coeva a quella oggetto del presente appello ed in fattispecie concernente l'impugnazione da parte di alcuni genitori del diniego del Consiglio di Istituto di rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche, il Consiglio di Stato (Sez. VI, 13 febbraio 2006, n. 556) ha chiarito che la controversia riguardante l'esposizione del crocifisso in luoghi dove si svolgono servizi pubblici rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo e che *“quando la vertenza ha come oggetto la contestazione della legittimità dell'esercizio del potere amministrativo, ossia quando l'atto amministrativo sia assunto nel giudizio non come atto materiale o come semplice espressione di una condotta illecita, ma sia considerato nel ricorso quale attuazione illegittima di un potere amministrativo, di cui si chiede l'annullamento, la posizione del cittadino si concreta come posizione di interesse legittimo..... Deve essere tenuto presente, ancora, che in discussione sono atti riconducibili all'espressione di una potestà regolamentare dell'Amministrazione, potestà quindi tipicamente discrezionale. Rispetto a potestà del genere, la Corte regolatrice della giurisdizione, di recente, ha confermato che la tutela è devoluta al giudice amministrativo, anche se la controversia inerisca al diritto alla salute (Cass. Sez. Un. 28.10.2005, n. 20994)”*.

La statuizione del Consiglio di Stato sul riparto della giurisdizione è stata confermata dalla Suprema Corte di Cassazione, che l'ha ricondotta alla potestà organizzatoria della pubblica amministrazione, esercitata mediante provvedimenti dell'autorità preposta (Cass. SS.UU. 10.7.2006, n. 15614; 30.7.2008, n. 20601).

Una volta chiarito, quindi, che anche nella presente fattispecie l'azione amministrativa è assunta nel giudizio non come fatto materiale o come semplice espressione di una condotta illecita, ma quale attuazione illegittima di un potere amministrativo di cui è chiesto l'annullamento nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, la domanda di accertamento dell'illegittimità del diniego di rimozione del simbolo religioso dalle aule dei tribunali diversi da quello dove il ricorrente svolgeva servizio è da considerarsi inammissibile per carenza di interesse, non essendo la richiesta di tutela correlata ad una situazione giuridica sostanziale afferente al rapporto di pubblico impiego che si assume lesa dall'atto amministrativo, la quale postula necessariamente l'esistenza di un interesse attuale e concreto direttamente riconducibile al ricorrente e non, come nella specie, alla generalità dei consociati.

Il sistema di tutela giurisdizionale amministrativa, invero, come condivisibilmente riconosciuto dal giudice di prime cure, ha il carattere di giurisdizione soggettiva e

non di difesa dell'oggettiva legittimità dell'azione amministrativa, alla stregua di un'azione popolare, e non ammette, pertanto, un ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (*ex multis*, Cons. St. Sez. IV, 13.12.2011; 16.2.2011 n. 983; Sez. VI, 1.7.2008, n. 3326).

La circostanza che il ricorrente prestasse, all'epoca, servizio presso il Tribunale di C. è sufficiente ad escludere la sussistenza di una situazione lesa per effetto dell'esposizione del crocifisso in altre sedi, né è da condividere l'assunto secondo cui il magistrato avrebbe potuto essere trasferito in altro tribunale, dovendo l'interesse idoneo a sostanziare la legittimazione ad agire essere non solo personale e concreto, ma anche attuale.

Quanto alla domanda tendente ad ottenere la rimozione del crocifisso dalle aule del Tribunale di C., sede di servizio del ricorrente, si deve osservare che, alla luce dei principi surrichiamati in tema di riparto, la giurisdizione spetta, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, al giudice amministrativo, essendo da escludere che l'azione dell'amministrazione sia da qualificare come mero comportamento, tale da radicare la giurisdizione del giudice ordinario, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 6 luglio 2004, n. 204.

Ciò è confermato anche da quanto dedotto nella memoria conclusionale dallo stesso ricorrente, che ha ricostruito il proprio ricorso come mezzo diretto a far valere un interesse legittimo leso dallo scorretto esercizio del potere amministrativo (similmente alla controversia decisa con sentenza del Consiglio di Stato n. 556/2006 cit.), mediante l'impugnazione della nota di diniego della sua istanza di rimozione del crocifisso (nota del presidente del Tribunale di C. del 23 dicembre 2003).

Il gravame, tuttavia, non può sottrarsi alla dichiarazione di inammissibilità sotto altro profilo, pure colto dal giudice di prime cure, per non essere stato ritualmente impugnato - ovvero per essere stato comunque tardivamente impugnato con ricorso notificato solo il 28 aprile 2004, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni - il diniego di rimozione del crocifisso di cui alla nota del Presidente del Tribunale di C. in data 23 dicembre 2003, motivato sulla perdurante efficacia della circolare 29.5.1926 n. 2134/1867.

La necessità di tempestiva impugnazione del suddetto atto viene ancora più in rilievo ove si consideri che il ricorso è incentrato sulla dedotta illegittimità della circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 29.5.1926.

Secondo piani principi, le circolari amministrative sono atti diretti agli organi ed uffici dell'amministrazione e non hanno di per sé valore provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti estranei all'amministrazione. Il soggetto che sia leso dall'atto applicativo della circolare - come, nella specie, dal diniego sull'istanza di rimozione del crocifisso - ha l'onere di impugnare tempestivamente il provvedimento di attuazione lesivo della propria posizione soggettiva, chiedendo l'annullamento o la disapplicazione della circolare illegittima (Cons. St. Sez. VI, 13.12.2012, n. 4859; Sez. IV, 21.6.2010, n. 3877).

Nella specie, tale impugnazione non è stata ritualmente e tempestivamente presentata onde il ricorso con cui si contesta lo scorretto esercizio della potestà amministrativa deve essere per questo principale motivo dichiarato inammissibile.

Sul punto, evidenziato anche dal TAR, il ricorrente, peraltro senza avanzare specifico motivo d'appello, si limita a ribadire l'assoluta infondatezza dell'eccezione avanzata in primo grado dall'Avvocatura dello Stato, attesa la mancanza di degradazione dei diritti coinvolti ad interessi legittimi.

L'assunto è infondato, essendo sufficiente, a riguardo, richiamare ancora una volta

la sentenza del Consiglio di Stato n. 556/2006, secondo cui “rispetto a situazioni di interesse che sono in relazione con diritti fondamentali della persona, come per esempio il diritto alla salute (che è stato oggetto di maggiore elaborazione giurisprudenziale), non si può e non si deve escludere a priori la sussistenza della giurisdizione amministrativa”.

Inconferente risulta, infine, il richiamo del ricorrente al modulo impugnatorio del silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 c.p.a., dal momento che l'amministrazione si è motivatamente pronunciata sulla sua istanza, mediante la nota più volte richiamata.

Conclusivamente, l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado, secondo la motivazione esposta.

(...)

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l'appello come da motivazione e conferma la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado.

(...)